



COMUNE DI CALCATA  
Provincia di Viterbo  
"Villaggio Ideale d'Italia"

**COMUNE DI CALCATA**  
**PROVINCIA DI VITERBO**

**Regolamento comunale del mercatino degli operatori artistici**

**Denominato:**

**"MERCATINO DELL'ARTIGIANATO, CREATIVITA' E CULTURA"**

**(Approvato con DCC n. 10/2016 e modificato con DCC n. 26/2025)**

**Art.1**

**Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del "*MERCATINO DELL'ARTIGIANATO, CREATIVITA' E CULTURA*" in Calcata.
2. L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercatino dell'artigianato, del piccolo antiquariato e dell'usato, mostra e scambio, che per brevità in seguito verrà definito "Mercatino", è disciplinato dal D. Lgs.114/98, D. Lgs. n. 59/2010 e delle altre norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto applicabili.
3. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:  
Allegato "A" - Planimetria.  
Allegato "B" - Modello domanda di partecipazione.  
Allegato "C" - Modello dichiarazione attestante la qualità di artigiano/hobbista creativo e/o espositore redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

**Art.2**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini dell'usato o mercatino degli artigiani o degli hobbisti e della creatività, destinati alla vendita di articoli di produzione propria, espressione della capacità manuale e della creatività artistica dell'operatore, da intendersi quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti ed i turisti.
2. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 3,7,7 bis e 13 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:
  - \* alle norme sul commercio in sede fissa (D. Lgs. N. 114/98 e L.R. n. 5/2006);
  - \* alle norme sul commercio su aree pubbliche (L.R. n. 5/2006);
  - \* alle norme sui sistemi fieristici (legge n. 7/2001).



COMUNE DI CALCATA  
Provincia di Viterbo  
"Villaggio Ideale d'Italia"

### **Art. 3** **Istituzione del mercatino**

È istituito il mercatino: “**MERCATINO DELL’ARTIGIANATO, CREATIVITA’ E CULTURA**”.

Il mercatino si terrà, tutti i weekend (sabato e domenica) e festivi; si svolgerà all’interno e fuori porta del centro storico del Comune di Calcata come da planimetria allegato.

### **Art.4** **Limiti merceologici**

1. Nel mercatino è consentita la vendita di prodotti delle seguenti tipologie:
  - Prodotti dell’artigianato artistico, locale, etnico nonché opere dell’ingegno a carattere creativo;
  - Piccolo antiquariato;
  - Bigiotteria oggettistica usata, articoli da collezione, etc;
  - Ricami, merletti, pizzi, tessuti e abbigliamento e accessori di propria creazione;
  - Lavorazioni di metalli, bigiotteria e assemblaggio, pietre e pelletteria;
  - Oggetti da collezione: filatelia (francobolli e oggetti d’interesse filatelico), numismatica (banconote, monete, etc );
  - Libri, libri d’arte o storici, riviste, fumetti, giornali, stampe varie, opere di pittura, scultura e grafica, cartoline, fotografie, dischi in vinile, modellismo, ceramiche, porcellane e cristallerie;
  - Altri piccoli oggetti, opere del proprio ingegno, salvo divieti previsti dal regolamento.

Sono esclusi:

- Prodotti alimentari;
  - Abbigliamento e Calzature nuove e usate;
  - Qualsiasi specie animale (uccelli, cani, gatti ecc..);
  - Armi;
  - Qualsiasi oggetto che possa offendere la sensibilità delle persone.
2. Con la partecipazione al mercatino il partecipante/ espositore assume piena e diretta responsabilità circa l’autenticità e l’originalità degli oggetti esposti;
  3. È fatto assoluto divieto di esporre e vendere argenteria, oggetti e pietre preziose che necessitano di apposita licenza di P.S. così come disposto dagli art. 126/ 127/ 128 T.U.L.P.S. e 247 del Reg. di P.S. (R.D.06.05.1940 n. 635).

### **Art.5** **Soggetti ammessi**

1. Possono esercitare l’esposizione, la vendita diretta o lo scambio delle proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera H), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i seguenti soggetti:
  - a. Tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
  - b. Tutte le persone fisiche maggiorenni appartenenti ad uno degli stati dell’Unione Europea o extracomunitario, in regola con le vigenti disposizioni relative all’ingresso ed al soggiorno in Italia;
  - c. Gli artigiani iscritti presso le camere di commercio, gli hobbisti e/o espositori di proprie opere d’arte nonché opere dell’ingegno a carattere creativo.



COMUNE DI CALCATA  
Provincia di Viterbo  
"Villaggio Ideale d'Italia"

### **Art.6**

#### **Modalità e tempi di svolgimento**

1. La giunta comunale può, con propria deliberazione, stabilire annualmente gli orari, i tempi e le modalità di esposizione del mercatino.
2. Può, altresì, aggiornare la planimetria (numero dei posti e disposizione degli stessi) in base alle esigenze dell'Ente.

### **Art.7**

#### **Spazi disponibili**

1. L'esatta localizzazione è meglio evidenziata nella planimetria allegata;
2. I posteggi hanno una dimensione standard (da un minimo 2x1 a un massimo di 2x3);
3. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore di quella assegnata, devono lasciare lo spazio destinato al passaggio di circa 1 metro tra un banco e l'altro, non possono scambiare il posto;
4. Tutte le attrezzature destinate al mercato devono essere rimosse al termine dello svolgimento dell'attività;
5. Devono rigorosamente ripulire da rifiuti il proprio spazio alla chiusura dei banchi;
6. L'area in cui si svolge il "mercatino" è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica, anche per quanto concerne i profili di controllo e sanzionatori;
7. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocate nello spazio assegnato in modo decoroso e senza arrecare danno o pericolo a cose o a persone;
8. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o a terzi.

### **Art.8**

#### **Domanda di partecipazione**

1. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Calcata mediante invio a mezzo pec all'indirizzo indicato nell'avviso, entro la data di scadenza stabilita nell'avviso pubblico predisposto e pubblicato a cura del responsabile del servizio interessato.
2. Il richiedente dovrà indicare:
  - A. Le proprie generalità (nome cognome luogo e data di nascita, codice fiscale o partita IVA, residenza, recapito telefonico, indirizzo PEC) sul modello allegato all'avviso pubblico;
  - B. Autocertificazione relativa alla partecipazione, ai sensi dell'art. 4, comma2, lettera h) del D. Lgs. n. 114/1998 utilizzando il modello allegato all'avviso;
  - C. L'esatta indicazione della tipologia merceologica che intende porre in vendita, mostrare e/o scambiare;
  - D. Esatte dimensioni del banco vendita e delle attrezzature da utilizzare;
  - E. Ogni altra informazione utile a corredo della domanda.
3. Coloro che intendono partecipare al Mercatino dovranno obbligatoriamente rispettare le condizioni del presente regolamento.



COMUNE DI CALCATA  
Provincia di Viterbo  
"Villaggio Ideale d'Italia"

### **Art.9**

#### **Assegnazione degli spazi**

1. Gli spazi saranno assegnati per n. 3 (tre) anni a cura del Responsabile SUAP a seguito di istruttoria svolta di concerto con l'Ufficio Amministrativo e Polizia Locale;
2. I posteggi saranno assegnati a cura del Responsabile SUAP sulla base di apposita graduatoria redatta secondo i criteri di cui al punto seguente:
  - A) L'operatore dovrà indicare sull'apposito modulo di domanda una preferenza di posteggio;
  - B) Nel caso in cui risultassero istanze con stessa preferenza di posteggio si terrà conto della:
    - N. anni di autorizzazioni nei bandi passati;
    - In caso di parità si terrà conto del numero anni di occupazione del posteggio indicato in domanda;
    - In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'arrivo dell'istanza (farà fede la consegna PEC);
    - Infine, laddove risultasse una ulteriore parità, si procederà con un sorteggio pubblico.
3. La graduatoria avrà validità di 3 (tre) anni.

### **Art. 10**

#### **Canone per la concessione del posteggio**

1. I titolari del posteggio sono tenuti a pagare il relativo canone per l'occupazione del suolo pubblico;
2. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico varia a seconda del mq concesso (da un minimo di 2x1 a un massimo di 2x3);
3. Per la prima annualità dovrà essere versato contestualmente al ritiro dell'autorizzazione mentre per i restanti due anni dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno tramite IBAN: IT02U0760103200001073243568, CC Postale n. 11651015 o PagoPA da richiedere all'ufficio SUAP;
4. Salvo motivi imputabili all'Ente non sarà prevista alcuna forma di rimborso.

### **Art. 11**

#### **Obblighi dell'operatore**

1. L'operatore deve essere presente nel posteggio assegnatovi per tutta la durata del mercatino, salvo assenza momentanea, in cui può essere sostituito da altre persone.
2. In caso di assenza giustificata, la quale deve essere comunicata agli uffici comunali tramite pec, potrà delegare altra persona, che non potrà tuttavia vendere prodotti diversi da quelli autorizzati;
3. Laddove l'operatore dovesse assentarsi per più di un mese, previa comunicazione pec, l'amministrazione avrà la facoltà di riassegnare temporaneamente il posto vacante, in base alla graduatoria vigente.  
Non sarà prevista nessuna forma di rimborso;
4. Laddove l'operatore dovesse assentarsi per più di un mese, senza previa comunicazione pec, l'amministrazione avrà la facoltà di riassegnare il posto vacante, in base alla graduatoria vigente. Non sarà prevista nessuna forma di rimborso;

### **Art. 12**

#### **Revoca del posteggio**

5. Il posteggio sarà revocato qualora:



COMUNE DI CALCATA  
Provincia di Viterbo  
"Villaggio Ideale d'Italia"

- A) L' autocertificazione non risulterà veritiera, e qualora vengano accertate violazioni delle norme presenti nel regolamento.
- B) Mancato pagamento della tassa dell'occupazione del suolo pubblico;
- C) La tipologia dei prodotti venduti non rispettata;
- D) Laddove da verifiche della polizia locale dovesse risultare che i posteggi assegnati non vengono regolarmente occupati o comunque risultassero costantemente vuoti senza giustificato motivo, si procederà alla revoca previo avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.

### **Art. 13**

#### **Sanzioni**

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981. Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981 ed il ricorso viene individuata nel Sindaco.

### **Art. 14**

#### **Sospensione del mercatino**

L'eventuale svolgimento nelle vie occupate dal mercatino di mostre, sagre, feste o cerimonie organizzate dall'Amministrazione Comunale o regolarmente autorizzate ha priorità assoluta sul mercatino, che verrà sospeso o modificato secondo le esigenze.

### **Art. 15**

#### **Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia.

### **Art. 16**

#### **Entrata in vigore e pubblicità del regolamento**

Il presente Regolamento, composto da 16 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.